

COMUNE DI BARD

Regione Autonoma Valle d'Aosta



COMMUNE DE BARD

Région Autonome de la Vallée d'Aoste

**VERBALE DI DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA COMUNALE**

N. 65 DEL 08/11/2025

OGGETTO:

CONFERMA DELLE ALIQUOTE IMU PER L'ANNO D'IMPOSTA 2026

L'anno duemilaventicinque, addì otto, del mese di novembre alle ore diciannove e minuti zero nella solita sala delle riunioni.

Previo esaurimento delle formalità prescritte dalla normativa vigente, vennero per oggi convocati i componenti di questa Giunta Comunale.

Sono presenti i Signori:

Cognome Nome	Carica	Pr.	As.
MARTINO SILVANA	Sindaco	X	
D'HERIN KATIA	Assessore	X	
TRENTIN NICOLE	Assessore	X	
RAVO ROBERTO	Assessore	X	
GRAMAZIO MASSIMO	Assessore	X	
	Totale	5	0

Assiste alla seduta il Segretario Comunale MORELLI LAURA il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il/la Signor/a MARTINO SILVANA assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

OGGETTO:

CONFERMA DELLE ALIQUOTE IMU PER L'ANNO D'IMPOSTA 2026

LA GIUNTA COMUNALE

RICHIAMATI i seguenti atti:

- il testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e smei;
- Legge Regionale 7 dicembre 1998, n. 54 e smei;
- lo Statuto comunale vigente;
- il Regolamento Comunale di organizzazione degli uffici e dei servizi;

ATTESO che con il verbale di deliberazione della Conferenza dei Sindaci n. n. 4 in data 22.04.2021 venivano conferiti gli incarichi di segretario comunale dell'ambito territoriale sovracomunale di Hone, Bard, Champorcher e Pontboset;

ATTESO che con decreto sindacale emesso dal Comune di Hone n. 3 del 04.05.2021 veniva conferito l'incarico di segretario e adempimenti connessi alle Sigg.re Paola ROLLANDOZ e Laura MORELLI con decorrenza dal 06.05.2021 dei comuni convenzionati di Hone, Bard, Champorcher e Pontboset”;

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio comunale n. 18 del 21.07.2025 recante: “Approvazione DUPS 2026-2027-2028”;

VISTO l'art 14 comma 2 lettera l) dello Statuto comunale, approvato con deliberazione del C.C. N. 10 del 19.02.2020 - Pubblicato sul BUR n .13 del 17.03.2020 (Modificato con deliberazione del C.C. N. 17 del 22.06.2020 - BUR n. 44 del 21.07.2020; deliberazione del C.C. n. 42 del 16.12.2020), nel quale, in attuazione di quanto disposto dalla LR 54/1998, si legge che la Giunta comunale *“determina le tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi e i servizi locali”*

RICHIAMATA la deliberazione n° 76 del 14.11.2024 recante: “Determinazione delle aliquote IMU per l'anno d'imposta 2025” con la quale si approvava in via definitiva la misura delle aliquote e delle detrazioni dell'Imposta municipale propria (IMU) per l'anno d'imposta 2025;

PREMESSO che:

- per effetto delle disposizioni contenute nell'articolo 1, commi da 739 a 783, L. 160/2019, (Legge di Bilancio 2020) è stata istituita e riscritta la nuova disciplina dell'IMU, a decorrere dal 1° gennaio 2020, con conseguente abrogazione della TASI;
- i presupposti della nuova disciplina IMU sono analoghi a quelli della precedente normativa, come indicato dall'articolo 1, comma 740, L. 160/2019, che conferma il presupposto nel possesso di immobili ossia i fabbricati, le aree edificabili ed i terreni agricoli;
- la norma richiamata ha assoggettato all'IMU tutti gli immobili situati nel territorio comunale, ad esclusione di quelli espressamente esentati dalla normativa di riferimento;
- l'imposta si applica sugli immobili presenti sul territorio comunale, così come definiti dalle disposizioni di cui sopra, pur non costituendo presupposto le unità immobiliari adibite ad abitazione principale, ad eccezione di quelle incluse nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- la Corte Costituzionale con sentenza n. 209 del 20 ottobre 2022 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale: dell'articolo 1, comma 741, lett. b), primo periodo, L. 160/2019, nella parte in cui stabilisce *«per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e i componenti del suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente»*, anziché disporre: *«per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede*

anagraficamente»; dell'articolo 1, comma 741, lett. b), secondo periodo, L. 160/2019 e dell'art. 1, comma 741, lett. b), secondo periodo, L. 160/2019, come successivamente modificato dall'articolo 5-*decies*, comma 1, d.l. 21 ottobre 2021, n. 146 convertito, con modificazioni, nella legge 17 dicembre 2021, n. 215;

RILEVATO che sono dichiarate assimilate alle abitazioni principali:

- 1) le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
- 2) le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in assenza di residenza anagrafica;
- 3) i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008, adibiti ad abitazione principale;
- 4) la casa familiare assegnata al genitore affidatario dei figli, a seguito di provvedimento del giudice che costituisce altresì, ai soli fini dell'applicazione dell'imposta, il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario stesso;
- 5) un solo immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto e non concesso in locazione dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, d.lgs. 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;

CONSIDERATO, altresì, che, ai sensi dell'articolo 1, comma 741, L. 160/2019, il Comune può stabilire l'assimilazione all'abitazione principale dell'unità immobiliare posseduta da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata; in caso di più unità immobiliari, la predetta agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare;

TENUTO CONTO che l'articolo 1, comma 744, L. 160/2019, conferma la quota di imposta riservata allo Stato, con riferimento ai fabbricati accatastati nel gruppo "D", ad eccezione dei "D/10", riconoscendo ai Comuni le somme derivanti da attività di accertamento, replicando quanto vigente con la vecchia IMU;

EVIDENZIATO che:

- per la determinazione della base imponibile dell'IMU viene assunta a riferimento la rendita catastale per i fabbricati, quella dominicale per i terreni agricoli ed il valore venale per le aree fabbricabili e che per la determinazione della base imponibile sono riproposti i coefficienti moltiplicatori già applicati alla precedente IMU;
- vengono confermati gli abbattimenti della base imponibile per le casistiche già agevolate con l'IMU previgente, comprese le esenzioni già conosciute con la precedente disciplina IMU;

VISTA la struttura delle aliquote IMU indicata dall'articolo 1, commi da 748 a 754, della medesima L. 160/2019, che fissa l'aliquota base nella misura dello 0,86%, ad eccezione delle altre fattispecie indicate nei commi 748, 749, 750, 751, 752, 753:

- 1) ALIQUOTA DI BASE 0,5 PER CENTO PER L'ABITAZIONE PRINCIPALE di categoria A/1, A/8 e A/9 con facoltà di 0,1 punti percentuali ovvero diminuzione fino all'azzeramento, applicazione della detrazione pari ad € 200,00 rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. La detrazione si applica anche agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (comma 748 e 749);
- 2) ALIQUOTA DI BASE 0,1 PER CENTO PER I FABBRICATI RURALI con la possibilità di riduzione fino all'azzeramento (comma 750);

- 3) ALIQUOTA DI BASE PER I TERRENI AGRICOLI: 0,76 per cento con facoltà di incremento fino al 1,06 per cento ovvero diminuzione fino all'azzeramento (comma 752);
- 4) ALIQUOTA DI BASE 0,86 PER CENTO PER I FABBRICATI AD USO PRODUTTIVO CLASSIFICATI NEL GRUPPO CATASTALE "D": aliquota pari allo 0,76% immodificabile riservata allo Stato, con facoltà per i comuni di aumentarla fino all'1,06 per cento o diminuirla fino al limite dello 0,76 per cento (comma 753);
- 5) ALIQUOTA DI BASE 0,86 PER CENTO PER GLI IMMOBILI DIVERSI DALL'ABITAZIONE PRINCIPALE E DIVERSI DA QUELLI INDICATI dai commi 750 a 753, con possibilità di incremento fino all'1,06 per cento ovvero riduzione fino all'azzeramento;

RILEVATO che:

- per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente. Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo;
- per le abitazioni locate a canone concordato di cui alla legge 9 novembre 1998, n. 431 l'imposta, determinata applicando l'aliquota stabilita dal Comune ai sensi dell'articolo 1, comma 754, L. 160/2019, è ridotta al 75%;
- continua ad applicarsi la riduzione del 50% alla base imponibile per le unità immobiliari ad eccezione delle categorie A1, A8 e A9, concesse in comodato a parenti entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia, risieda anagraficamente e dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile dato in comodato. Il beneficio si applica anche nel caso in cui il proprietario possieda un altro immobile in aggiunta a quello concesso in uso gratuito, all'interno dello stesso comune e lo destini a propria abitazione principale;
- la base imponibile è ridotta del 50 per cento per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'articolo 10 del codice di cui al d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, analogamente alla precedente disciplina;
- i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, finché permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, sono esenti dall'IMU dal 1° gennaio 2022 ai sensi articolo 1, comma 751, L. 160/2019;

CONSIDERATO che il Comune può modulare le aliquote aumentandole fino all'1,06%, che può raggiungere il valore dell'1,14% per i Comuni che avevano applicato la maggiorazione TASI, con possibilità di ridurle fino all'azzeramento;

VISTO il Regolamento di disciplina dell'IMU approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 20 del 30 luglio 2020 con la quale il comune ha definito gli elementi di disciplina del tributo nel rispetto delle facoltà descritte nelle norme sopra riportate;

RICHIAMATI:

- l'art. 1, comma 756, L. 160/2019 che stabilisce: *"A decorrere dall'anno 2021, i comuni, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, possono diversificare le aliquote di cui ai commi da 748 a 755 esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, che si pronuncia entro quarantacinque giorni dalla data di trasmissione. Decorso il predetto termine di quarantacinque giorni, il decreto può essere comunque adottato. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, possono essere modificate o integrate le fattispecie individuate con il decreto di cui al primo periodo."*;
- l'art. 1, comma 757, L. 160/2019 che prevede: *"In ogni caso, anche se non si intenda diversificare le aliquote rispetto a quelle indicate ai commi da 748 a 755, la delibera di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel"*

Portale del federalismo fiscale che consente, previa selezione delle fattispecie di interesse del comune tra quelle individuate con il decreto di cui al comma 756, di elaborare il prospetto delle aliquote che forma parte integrante della delibera stessa. La delibera approvata senza il prospetto non è idonea a produrre gli effetti di cui ai commi da 761 a 771. Con lo stesso decreto di cui al comma 756 sono stabilite le modalità di elaborazione e di successiva trasmissione al Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze del prospetto delle aliquote.”;

VISTO il decreto del Vice Ministro dell'economia e delle finanze del 7 luglio 2023, pubblicato in G.U. n. 172 in data 25 luglio 2023, con il quale:

- sono state individuate le fattispecie in base alle quali i comuni possono diversificare le aliquote dell'IMU di cui ai commi da 748 a 755 della legge 160/2019;
- sono state stabilite le modalità di elaborazione e di successiva trasmissione al Dipartimento delle Finanze del Ministero dell'economia e delle finanze del relativo "Prospetto" di cui all'art. 1, comma 757, della legge n. 160 del 2019, attraverso l'apposita applicazione informatica "Gestione IMU" disponibile nel Portale del federalismo fiscale;

VISTO l'articolo 6-ter, comma 1, del decreto-legge 29 settembre 2023, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 novembre 2023, n. 170, il quale dispone che, in considerazione delle criticità riscontrate dai comuni, a seguito della fase di sperimentazione, nell'elaborazione del prospetto di cui all'articolo 1, commi 756 e 757 della legge n. 160 del 2019 e dell'esigenza di tener conto di alcune rilevanti fattispecie attualmente non considerate dal predetto prospetto, l'obbligo di redigere la delibera di approvazione delle aliquote dell'IMU tramite l'elaborazione del prospetto medesimo, utilizzando l'applicazione informatica messa a disposizione sul portale del Ministero dell'economia e delle finanze, decorre dall'anno d'imposta 2025;

VISTO il decreto del Vice Ministro dell'economia e delle finanze del 6 settembre 2024, pubblicato in G.U. n. 219 in data 18 settembre 2024, con il quale:

- è stato sostituito l'Allegato A del Decreto 7 luglio 2023, con cui sono state individuate le fattispecie in materia di imposta municipale propria (IMU), in base alle quali i comuni possono diversificare le aliquote di cui all'articolo 1, commi da 748 a 755, della legge 27 dicembre 2019;
- sono state modificate ed integrate le condizioni fattispecie in base alle quali i comuni possono introdurre ulteriori differenziazioni all'interno di ciascuna delle fattispecie già previste dal decreto 7 luglio 2023;
- sono state stabilite le modalità di elaborazione e di successiva trasmissione al Dipartimento delle Finanze del Ministero dell'economia e delle finanze del relativo "Prospetto" di cui all'art. 1, comma 757, della legge n. 160 del 2019, attraverso l'apposita applicazione informatica "Gestione IMU" disponibile nel Portale del federalismo fiscale;

CONSIDERATO che l'art. 1, comma 757 della legge 160/2019 stabilisce che la delibera di approvazione delle aliquote debba essere redatta, anche ove non sia intenzione del comune diversificare le aliquote rispetto a quelle indicate ai commi da 748 a 755 dell'art. 1 della legge 160/2019, accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del federalismo fiscale che consente, previa selezione delle fattispecie di interesse del comune, tra quelle individuate con il decreto 7 luglio 2023, di elaborare il prospetto delle aliquote che forma parte integrante della delibera stessa;

CONSIDERATO che nel corso dell'anno d'imposta 2025, primo anno di decorrenza dell'obbligo di redigere la delibera di approvazione delle aliquote dell'IMU tramite l'elaborazione del prospetto di cui all'articolo 1, commi 756 e 757, della legge n. 160 del 2019, è emersa l'esigenza di modificare e integrare le condizioni in base alle quali i comuni possono introdurre ulteriori differenziazioni all'interno di ciascuna delle fattispecie già previste dal citato decreto 7 luglio 2023, come integrato dal menzionato decreto 6 settembre 2024;

VISTO il decreto 6 novembre 2025 del Vice Ministero dell'economia e delle finanze, in corso di pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale, integrativo del decreto integrativo del decreto 6 settembre 2024 del Vice Ministro dell'economia e delle finanze avente ad oggetto "Integrazione del decreto 7

luglio 2023 concernente l'individuazione delle fattispecie in materia di imposta municipale propria (IMU), in base alle quali i comuni possono diversificare le aliquote di cui ai commi da 748 a 755 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160" – con il quale è stato riapprovato l'Allegato A.

PRESO ATTO che:

- la delibera di cui al punto precedente, approvata senza il prospetto delle aliquote, non è idonea a produrre gli effetti di cui ai commi da 761 a 771, dell'art. 1, della legge 160/2019;
- in caso di discordanza tra il prospetto delle aliquote di cui all'art.1, comma 757, L. 160/2019 e le disposizioni contenute nel regolamento di disciplina dell'imposta municipale propria, prevale quanto stabilito nel prospetto;

RITENUTO di determinare le aliquote dell'Imposta municipale propria (IMU) per l'anno d'imposta 2026, confermando quelle relative all'anno 2025, nell'ambito della potestà concessa dalla legge 160/2019 ed in conformità con quanto previsto dal decreto del Vice Ministro dell'Economia e delle Finanze 7 luglio 2023 come modificato dal decreto del Vice Ministro dell'Economia e delle Finanze 6 settembre 2024, nella misura risultante dal Prospetto elaborato tramite il Portale del federalismo fiscale, allegato alla presente deliberazione e parte integrante e sostanziale della stessa;

VISTO l'art. 1 comma 169 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 il quale prevede che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione; dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

VISTO l'art. 1, comma 767 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 il quale prevede che:

- le aliquote e i regolamenti hanno effetto per l'anno di riferimento a condizione che siano pubblicati sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno;
- ai fini della pubblicazione, il comune è tenuto a inserire il prospetto delle aliquote di cui al comma 757 dello stesso articolo, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell' apposita sezione del Portale del federalismo fiscale;
- in deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, a decorrere dal primo anno di applicazione obbligatoria del prospetto di cui ai commi 756 e 757 in mancanza di una delibera approvata secondo le modalità previste dal comma 757 e pubblicata nel termine di cui al presente comma, si applicano le aliquote di base previste dai commi da 748 a 755;

VISTE le disposizioni relative alla modalità di calcolo e versamento dell'IMU, a partire dall'anno 2020, contenute nell'articolo 1 della citata Legge 160/2019, comprensive di specifiche disposizioni e precisamente:

- *761. L'imposta è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota e ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso. A tal fine il mese durante il quale il possesso si è protratto per più della metà dei giorni di cui il mese stesso è composto è computato per intero. Il giorno di trasferimento del possesso si computa in capo all'acquirente e l'imposta del mese del trasferimento resta interamente a suo carico nel caso in cui i giorni di possesso risultino uguali a quelli del cedente. A ciascuno degli anni solari corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.*
- *762. In deroga all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, i soggetti passivi effettuano il versamento dell'imposta dovuta al comune per l'anno in corso in due rate, scadenti la prima il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre. Resta in ogni caso nella facoltà del contribuente provvedere al versamento dell'imposta complessivamente dovuta in un'unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 16 giugno. Il versamento della prima rata è pari all'imposta dovuta per il primo semestre applicando l'aliquota e la detrazione dei dodici mesi dell'anno precedente. Il versamento della rata a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno è eseguito, a conguaglio, sulla base delle aliquote risultanti dal prospetto delle aliquote di cui al comma 757 pubblicato ai sensi del comma 767 nel sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, alla data del 28 ottobre di ciascun anno.*

- 763. Per quanto riguarda gli enti non commerciali della lettera si conferma il diverso meccanismo di versamento temporale che prevede di avvalersi di tre rate:
 - 16 giugno: 50% dell'imposta corrisposta per l'anno precedente;
 - 16 dicembre: 50% dell'imposta corrisposta per l'anno precedente;
 - 16 giugno dell'anno successivo a conguaglio sulla base delle aliquote risultanti dal prospetto del comma 757;

CONSIDERATO che:

- a norma dell'articolo 13, comma 15-ter del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni ed integrazioni, a decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, d.lgs. 28 settembre 1998, n. 360;
- ai sensi dell'articolo 1, comma 767, L. 160/2019: *“Le aliquote e i regolamenti hanno effetto per l'anno di riferimento a condizione che siano pubblicati sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno. Ai fini della pubblicazione, il comune è tenuto a inserire il prospetto delle aliquote di cui al comma 757 e il testo del regolamento, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale. In caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente. In deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e al terzo periodo del presente comma, a decorrere dal primo anno di applicazione obbligatoria del prospetto di cui ai commi 756 e 757 del presente articolo, in mancanza di una delibera approvata secondo le modalità previste dal comma 757 e pubblicata nel termine di cui al presente comma, si applicano le aliquote di base previste dai commi da 748 a 755.”*;

VISTI:

- l'art. 53, comma 16, L. 23/12/2000, n. 388, il quale prevede che: *“il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento”*.
- l'articolo 151 d.lgs. 267/2000, che fissa al 31 dicembre il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio di riferimento;
- l'art. 42, comma 2, lettera f) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

CON il parere favorevole in merito alla regolarità tecnica della proposta reso dal responsabile del servizio interessato ai sensi degli artt. 49 e 147/bis del D.Lgs. 267/2000-TUEL e dell'art. 49/bis, comma 2, della L.R. 54/98;

CON il parere favorevole in merito alla regolarità contabile della proposta reso dal responsabile del servizio finanziario ai sensi dell'art. 153, comma 5, lett. b) del D.Lgs. 267/2000-TUEL e dell'art. 5, comma 1 lett. a) del vigente Regolamento di contabilità;

CON il parere favorevole in tema di legittimità della proposta, ad opera del Segretario comunale, ai sensi del combinato disposto dell'art. 9 lett. d) della L.R. 46/1998 e dell'art. 49bis della L.R. 7 dicembre 1998, n. 54 e successive modificazioni;

CON la seguente VOTAZIONE espressa in forma palese:

presenti: 5;

astenuiti: 0;

favorevoli: 5;
contrari: 0;

D E L I B E R A

- 1) DI DARE ATTO che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo della presente deliberazione;
- 2) DI CONFERMARE, per i motivi sopra espressi, le aliquote dell'Imposta municipale propria (IMU) per l'anno d'imposta 2026, nella stessa misura vigente nell'anno precedente e risultante dal Prospetto elaborato in conformità con quanto previsto dal decreto del Vice Ministro dell'Economia e delle Finanze 7 luglio 2023, come modificato dal decreto del Vice Ministro dell'Economia e delle Finanze 6 settembre 2024, tramite il Portale del federalismo fiscale, allegato alla presente deliberazione e parte integrante e sostanziale della stessa;
- 3) DI DARE ATTO che la detrazione di € 200,00 prevista per l'abitazione principale appartenente alle categorie A1, A8 e A9 si applica anche agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari;
- 4) DI DARE ATTO che, come previsto dall'articolo 12, comma 1, lett. f) del regolamento, è equiparata ad abitazione principale l'unità immobiliare, adibita ad abitazione principale, posseduta da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata; in caso di più unità immobiliari, la predetta agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare;
- 5) DI PRENDERE ATTO che la casa familiare assegnata al genitore affidatario dei figli, a seguito di provvedimenti del giudice che costituisce altresì, ai soli fini dell'applicazione dell'imposta, il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario, è considerata abitazione principale;
- 6) DI DARE ATTO che i terreni agricoli che insistono nel Comune di Bard sono esenti in quanto ricadenti in aree montane o di collina delimitate, ai sensi dell'art. 15 della Legge 27.12.1977, n. 984, sulla base dei criteri individuati dalla Circolare del Ministero delle Finanze n. 9 del 14.06.1993, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta Ufficiale n. 141 del 18 giugno 1993;
- 7) DI DARE ATTO che, ai sensi dell'art. 1, comma 48 della legge del 30 dicembre 2020, n. 178 (Legge di bilancio 2021), la misura dell'Imposta municipale propria è ridotta al 50,00% per una sola unità immobiliare a uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia;
- 8) DI DARE ATTO che, ai sensi dell'art. 1, comma 760 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, per le abitazioni locate a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, con contratto di locazione stipulato con l'assistenza delle rispettive organizzazioni o, in mancanza, munito dell'attestazione prevista dall'art. 1, comma 8 del decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti 16 gennaio 2017, l'imposta determinata applicando l'aliquota stabilita dal Comune è ridotta al 75%;
- 9) DI TRASMETTERE al Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze il prospetto delle aliquote IMU anno 2026 approvato con la presente deliberazione, entro il termine perentorio del 14 ottobre, mediante inserimento nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, commi 767 L. 27 dicembre 2019, n°160.

Allegati:
Prospetto aliquote IMU 2026 – Comune di Bard

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE
F.to MARTINO SILVANA

LA SEGRETARIA COMUNALE
F.to MORELLI LAURA

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Bard, li 12/11/2025

LA SEGRETARIA COMUNALE
MORELLI LAURA